

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-290 del 24/01/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: AUTODEMOLIZIONE RICAMBI RIMINI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di End of Waste ex art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque di dilavamento e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ex art.124 D.Lgs. n.152/2006 (S2 e S3), con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA TURCHETTA, 89. REVOCA del Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 4168 del 08.09.2020 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-310 del 24/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: AUTODEMOLIZIONE RICAMBI RIMINI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di End of Waste ex art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque di dilavamento e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ex art.124 D.Lgs. n.152/2006 (S2 e S3), con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA TURCHETTA, 89.

REVOCA del Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 4168 del 08.09.2020 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.Lgs. n. 209/2003, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti, e la Del. G.R. Emilia-Romagna n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori uso” ;
- il Reg. UE n. 333/2011, recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n. 715/2013, recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il Reg. UE n. 1179/2012, recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto costituiti da rottami di vetro;
- il comma 3-septies dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell’art.184-ter;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il D.P.R. n. 59/2013, recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, che regola il rilascio di autorizzazione al titolare dell’attività da cui origina lo scarico;
- l’art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti la gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e n. 96/2019, che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata alla ditta AUTODEMOLIZIONE RICAMBI RIMINI SRL, avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA GUIDO MAZZONI, 3, con Provvedimento di ARPAE n. 4168 del 08.09.2020 (già rilasciato alla ditta RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. S.n.c.), così come volturata con Provvedimento n. 5435 del 29.10.2021 (confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di RIMINI con Atto prot. n. 347670/2021 del 04.11.2021), e relativa all'impianto ubicato in Comune RIMINI, VIA TURCHETTA, 89;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al n. 88 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

VISTA l'istanza presentata in data 29.07.2021, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta AUTODEMOLIZIONE RICAMBI RIMINI SRL, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995, presso l'impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA TURCHETTA, 89;

CONSIDERATO che la suddetta istanza ex art.208 è stata presentata al fine di proseguire la propria attività, cambiando il regime normativo di riferimento dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, riconvertendo l'attività di recupero metalli attualmente autorizzata dall'AUA vigente, nell'attività da autorizzarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 concernente l'autodemolizione di veicoli e le operazioni R12 e R4, con produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;

RITENUTO di identificare lo scarico già denominato nell'AUA quale scarico di acque reflue industriali, più correttamente come scarico di acque di dilavamento delle aree scoperte di stoccaggio e trattamento rifiuti;

CONSIDERATO che

- l'impianto, interamente recintato e situato in un'area ricadente nel particella 168 del foglio 52 del catasto terreni del Comune di RIMINI, ha una superficie di 2.490 m², di cui 300 m² occupati da un capannone e circa 260 m² da siepe sempreverde perimetrale;
- la pavimentazione è impermeabile, ad esclusione delle aree destinate alla barriera verde perimetrale, provviste di cordolo rialzato di protezione da accidentali spandimenti di sostanza pericolose sul terreno;
- l'impianto è organizzato nei sette specifici settori (denominati da A ad F), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 209/2003 e dalla Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004;

- la pavimentazione dell'area adibita alla riduzione volumetrica (settore D) sarà dotata interamente in cemento armato impermeabile;
- l'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in sicurezza del veicolo, nella sua demolizione e trattamento, finalizzati al reimpiego/recupero delle parti del veicolo fuori uso;
- l'attività di gestione rifiuti consiste anche nell'avvio a recupero di altre frazioni di rifiuti, costituiti da metalli, cavi, vetro, ecc., anche mediante cernita e /o raggruppamento di cui all'operazione R12;
- l'impianto a regime sarà dotato di tre reti fognarie separate, recapitanti in pubblica fognatura, di seguito descritto, previo scollegamento dei pluviali di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, per lo scarico in una nuova linea dedicata collegata alla rete fognaria bianca nel punto S1, non soggetto ad autorizzazione:
 - rete per acque reflue domestiche recapitanti in fognatura nera, con scarico non soggetto ad autorizzazione;
 - rete per acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali; la rete sarà adeguata, sostituendo le vasche di sedimentazione in continuo esistenti e non conformi alla Del. G.R. 286/2005, con un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, comprensivo di sistema sedimentazione e disoleazione delle acque stesse, costituito da vasche prefabbricate per un volume utile massimo di circa 12 m³, utilizzabile anche tenendo conto di un eventuale futuro ampliamento della superficie dell'impianto fino a 2100 m²; lo scarico delle acque di prima pioggia trattate avviene in rete fognaria nera (S2), a monte del quale verrà realizzato un pozzetto di campionamento, mentre le acque di seconda pioggia verranno scaricate in rete fognaria bianca (S1);
 - rete per acque di dilavamento delle aree scoperte di stoccaggio e trattamento rifiuti, che vengono convogliate in vasca di sedimentazione con disoleatore statico e quindi scaricate in rete fognaria nera (S3), subito a monte del quale dovrà essere installato un sifone Firenze;
 - è inoltre presente un sistema di raccolta, costituito da un pozzetto stagno, delle acque reflue industriali prodotte all'interno del capannone, per il loro successivo allontanamento come rifiuti;
- è presente un sistema mobile di combustione per i gas che residuano nei serbatoi, di potenza inferiore a 100.000 kcal/h e con potenza del bruciatore inferiore a 3MW;
- non sono presenti emissioni in atmosfera da assoggettare ad autorizzazione;

VISTO che l'istanza presentata non è assoggettata alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A.;

VISTO che, con nota PGRN/127856 del 16.08.2021, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 14/2021 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di Rimini, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF nonché la ditta RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. S.n.c. e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 14/2021, riunitasi il 14.09.2021 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE, AUSL, Comune di Rimini ed HERA SPA, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 12.08.2021, 18.11.2021, 30.11.2021, 14.01.2022 e 17.01.2022, e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e da AUSL, Comune di Rimini ed HERA SPA;

VISTA la comunicazione fatta pervenire dalla ditta il 23.12.2021, concernente lo spostamento della sede legale in Comune di RIMINI, da VIA GUIDO MAZZONI, 3, a VIA TURCHETTA, 89;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art.184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 2 dell'art.184 ter siano garantiti dalla piena applicazione del D.Lgs. n. 209/2003;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Piano di ripristino ambientale	07.07.2021	/
2	Dichiarazione caratteristiche impermeabilità aree	07.07.2021	/
3	Dichiarazione circa sussistenza attività da cui derivano "sostanze pericolosamente diverse" Del G.R. n. 1053/2003	07.07.2021	/

4	Dichiarazione in materia di impatto acustico	07.07.2021	/
5	Scarichi idrici - Relazione tecnica - Rev. 1	18.11.2021	/
6	Allegato 8.1 - Scheda tecnica per scarico ...	18.11.2021	/
7	Planimetria UNICA; CTR, planimetria catastale, sistemazione generale dell'area, gestione rifiuti, reti di fognatura - Rev. 2	30.11.2021	varie
8	Allegato 3 - Schede riassuntive rifiuti gestiti - Rev. 2	14.01.2022	/
9	Rifiuti - Relazione tecnica - Rev. 2	14.01.2022	/
10	Nota protocollo n. 6053	17.01.2022	/

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/185771 del 02.12.2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale di ARPAE ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n. 112914 del 15.12.2021 con la quale il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- le note prot. n. 273296 del 02.09.2021, n. 403876 del 21.12.2021 e n. 0022205/2022 del 24.01.2022, con le quali il Comune di RIMINI ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica dello stabilimento, ha condiviso e fatto proprio il parere favorevole rilasciato da HERA SPA ed inoltre ha preso atto della dichiarazione in materia di impatto acustico prodotta dalla ditta;
- la nota non ostantiva, prot. n. 16250 del 30.08.2021 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 11430 del 24.08.2021, con la quale il comando provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce tra l'altro che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la SCIA ex art. 4 del DPR 151/2021; nel caso l'attività non fosse soggetta ai controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia),

resa il 30.08.2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917, 00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento e di revocare l'autorizzazione AUA n. 4168 del 08.09.2020 e s.m.;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta AUTODEMOLIZIONE RICAMBI RIMINI SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di RIMINI, VIA TURCHETTA, 89, su un'area ricadente sulla particella 168 del foglio 52, del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di End of Waste ex art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 - *competenza di ARPAE*;
 - autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 allo scarico di acque di dilavamento (dilavamento aree scoperte di stoccaggio e trattamento rifiuti) e di acque di prima pioggia (dilavamento piazzali) in pubblica fognatura - *competenza comunale*:
 - scarico di acque di prima pioggia trattate, scaricate in rete fognaria nera (S2);
 - scarico di acque di dilavamento in rete fognaria nera (S3);
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - *competenza comunale*;
2. di vincolare l'autorizzazione alla prestazione della garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **101.670,00** (di cui € 41.670,00 riconducibili alla potenzialità dell'impianto pari a 4.167 t/a, moltiplicata per l'importo di 10 €, e € 60.000,00 riconducibili alla superficie dell'impianto al netto delle aree verdi pari a 2.000 m², moltiplicata per l'importo di € 30,00), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Piano di ripristino ambientale	07.07.2021	/
2	Dichiarazione caratteristiche impermeabilità aree	07.07.2021	/
3	Dichiarazione circa sussistenza attività da cui derivano "sostanze pericolosamente diverse" Del G.R. n. 1053/2003	07.07.2021	/
4	Dichiarazione in materia di impatto acustico	07.07.2021	/
5	Scarichi idrici - Relazione tecnica - Rev. 1	18.11.2021	/
6	Allegato 8.1 - Scheda tecnica per scarico ...	18.11.2021	/

7	Planimetria UNICA; CTR, planimetria catastale, sistemazione generale dell'area, gestione rifiuti, reti di fognatura - Rev. 2	30.11.2021	varie
8	Allegato 3 - Schede riassuntive rifiuti gestiti - Rev. 2	14.01.2022	/
9	Rifiuti - Relazione tecnica - Rev. 2	14.01.2022	/
10	Nota protocollo n. 6053	17.01.2022	/

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 14 del 14.09.2021), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta rispetti le zone di stoccaggio/trattamento dei rifiuti conferiti e prodotti e mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **24.01.2032**;
8. di **REVOCARE** il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 4168 del 08.09.2020 e s.m.;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni di recupero consentite (di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice EER	DEFINIZIONE	R13 t	R12 t/a	R4 t/a
130113*	altri oli per circuiti idraulici	0,2	-	-
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,5	-	-
16 01 03	pneumatici fuori uso	30	-	-
16 01 04*	veicoli fuori uso	150	-	1.450
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	250	-	1.000

16 01 07*	filtri dell'olio	0,5	-	-
16 01 10	componenti esplosivi (ad es. airbag)	0,2	-	-
16 01 12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1	-	-
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	1,5	-	-
16 01 17	metalli ferrosi	100	300	-
16 01 18	metalli non ferrosi	80	200	-
16 01 19	plastica	2	-	-
16 01 20	vetro	15	-	-
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	30	-	-
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	15	-	-
17 04 01	rame, bronzo, ottone	10	-	-
17 04 02	alluminio	3	100	-
17 04 03	piombo	0,4	-	-
17 04 04	zinco	0,4	-	-
17 04 05	ferro e acciaio	15	500	-
17 04 06	stagno	0,4	-	-
17 04 07	metalli misti	1	100	-
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	60	-	-
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1	-	-
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	1,4	10	-
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	1,5	10	-
	TOTALI	770	1.220	2.450

- 10.** di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **770 tons.** e massimo annuale complessivo pari a **4.167 t/a;**
- 11.** di ammettere alle operazioni di **recupero (R12) - raggruppamento (limitatamente ai rifiuti speciali non pericolosi con caratteristiche simili) e/o cernita** - un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **1.220 tons./a;**
- 12.** di ammettere alle operazioni di **recupero (R4)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **2.450 tons./a;**

- 13. che, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere eseguito l'intervento,** concernente la realizzazione della pavimentazione dell'area adibita alla riduzione volumetrica (settore D), che dovrà essere interamente in cemento armato impermeabile; la fine lavori dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE, Comune di Rimini ed Hera Spa;
- 14. che devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**
- a. l'altezza dei cumuli non dovrà superare i 4 metri;
 - b. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
 - c. i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
 - d. dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
 - e. i rifiuti generati dall'attività R12 cernita e/o raggruppamento dovranno essere identificati con codice EER 19 12 --;
 - f. i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
 - g. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
 - h. il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 - i. tutti i carichi di rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a verifica radiometrica secondo la procedura conforme alle norme UNI 10897 di più recente emanazione le cui risultanze dovranno essere riportate su apposito registro a disposizione degli organi di controllo. Dovranno essere presenti in ditta e aggiornate la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica" redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D.L.gs 230/95;
 - j. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.Lgs. n. 209/2003 e dalla Del. G.R. n. 159/2004, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;
 - k. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.Lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui agli artt. 177 e 178 del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo presso l'impianto, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. I punto 5 al D.Lgs. n. 209/2003, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. I punto 5 al D.Lgs. n. 209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.Lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui al punto precedente, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato di ricambio;
- l. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.Lgs. n. 209/2003, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
- m. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.Lgs. n. 209/2003, che possono essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso Decreto;
- n. l'immissione sul mercato di materiali e componenti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 209/2003 è ammessa limitatamente ai casi e alle condizioni previsti nell'All. II allo stesso Decreto;
- o. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003 deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006;
- p. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde e della cortina arborea perimetrale nonché a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;

- q. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti, devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- r. i rifiuti potranno essere accettati solo se accompagnati da apposito formulario di trasporto (art. 193 del D.Lgs. 152/06) ad eccezione di conferimenti occasionali e sporadici effettuati dal produttore iniziale e per quantitativi massimi di 30 Kg;
- s. i rifiuti potranno essere accettati solo dopo che personale addestrato ne riconosca la corrispondenza a quanto dichiarato nel formulario di trasporto (art. 193 del D.Lgs. 152/06) e ne confermi la quantità. Il carico dei rifiuti speciali non pericolosi potrà essere accettato nella totalità, respinto parzialmente o totalmente;
- t. l'impianto deve essere provvisto di materiali atti all'assorbimento/neutralizzazione di eventuali liquidi che accidentalmente possono essere sversati;
- u. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (datato 07.07.2021) e depositato agli atti;

15. di rammentare:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio anche con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Prefettura di Rimini, circa la predisposizione di apposito Piano di Emergenza Interna (PEI) e la trasmissione delle informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di cui al Dpcm 27.08.2021;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- d. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.Lgs. n.152/2006, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell'art 7 c. 2 bis del D.Lgs 209/2003; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI relative allo scarico di ACQUE DI DILAVAMENTO (dilavamento aree scoperte di stoccaggio e trattamento rifiuti) e di ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (dilavamento piazzali) in pubblica fognatura (S2 e S3) - (art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006):

16. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: dilavamento piazzale e lavaggio mezzi (S3) e acque di prima pioggia (S2). Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico Integrato. Le acque meteoriche dei pluviali sono convogliate alla rete bianca di Via Turchetta attraverso lo scarico S1;
- b. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. **entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione**, dovranno essere realizzati i seguenti interventi:
 - la rete di raccolta delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali dovrà essere adeguata, sostituendo le vasche di sedimentazione in continuo esistenti, con un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, dotato di un pozzetto di campionamento subito a monte dello scarico, come da progetto;
 - la rete per la raccolta delle acque reflue di dilavamento delle aree scoperte di stoccaggio e trattamento rifiuti, dovrà essere adeguata installando un sifone Firenze subito a monte dello scarico in rete fognaria nera (S3);
 - la rete per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dovrà essere adeguata mediante realizzazione di nuova linea dedicata, collegata alla rete fognaria bianca nel punto S1;
- d. al termine dei lavori di cui al precedente punto c, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura;
- e. **entro tre mesi dalla conclusione dei lavori di cui al punto c**, la ditta dovrà presentare al gestore, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
- f. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- n.2 sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, sugli scarichi S2 e S3;
 - sedimentatore/disoleatore per il trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento sullo scarico S3;
 - pozzetto deviatore e vasca di prima pioggia con disoleatore (con volume utile indicato nella scheda tecnica pari a 11,3 m³) sullo scarico S2;
 - n.2 misuratori di portata elettromagnetici approvati e piombati da HERA sugli scarichi S2 e S3;
 - valvola di regolazione di portata tarata in modo che lo scarico finale S3 in pubblica fognatura non superi la portata di 1 l/s. Prevedere inoltre opportuni accorgimenti per compensare i picchi di portata durante gli eventi meteorici (es. pozzetto di compensazione ecc.);
 - n.2 pozzetti di prelievo sugli scarichi S2 e S3 costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- g. i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- h. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- i. lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec;
- j. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza (almeno annuale), in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- k. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante, dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;

- l. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- m. lo scarico deve essere regolato mediante apposita elettropompa di sollevamento controllata da un detector di portata ad induzione elettromagnetica, in modo tale da non superare i 2 l/s;
- n. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- o. la portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 2 l/s;
- p. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, Comune competente ed Hera Spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente; in caso di disattivazione degli impianti per lavori di manutenzione, le date di arresto e riattivazione degli impianti devono essere concordate con il Gestore e dovrà essere comunicata ogni eventuale variazione;
- q. il titolare è tenuto a presentare al Gestore denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi;

17. si rammenta inoltre che:

- a. il Gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- b. il Gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- c. la ditta deve stipulare/mantenere con il Gestore un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/2010;
- d. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 18.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 19.** che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- 20.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 21.** di comunicare il presente provvedimento il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- 22.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 23.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 24.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 25.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 26.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.